



COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **27/05/2020** - delibera n. **28**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **(2020)**, il mese di **MAGGIO**, il giorno **VENTISETTE**, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18/2020, sulla base delle modalità stabilite dal Sindaco nel decreto prot. n. 3708 del 07/05/2020 con il sistema della videoconferenza, in seduta pubblica, di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il con. **ENRICO CANGINI- Sindaco** presente in sede

Assiste il **Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI** presente in sede che preliminarmente accerta la presenza e l'identità dei componenti il Consiglio Comunale;

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME

CANGINI ENRICO	P
SUZZI GIANLUCA	P
MINGOZZI MICHELE	P
RUSCELLI MANUEL	P
COLLINELLI FILIPPO	P
CANGINI ELSA ANGELA	P
MENGACCINI MICHELE	P
ROSSI ROMANO	P
BARTOLOMEI SIMONE	P
ROMAGNOLI FRANCESCO	P
BRAVACCINI FRANCESCO	P
OSTOLANI MILVA	P
ROSSI NICOLO	A

Presenti: n. 12 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

MANUEL RUSCELLI
ROMANO ROSSI
MILVA OSTOLANI

Sono presenti gli Assessori:

MARIA VITTORIA CESARETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 che dispone che i comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ed all'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI e dei rispettivi regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, , fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 18/2020 al 31 Luglio 2020;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione dell'apposito decreto di cui al citato comma 756;

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- ALIQUOTA BASE
10,60 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE
4,00 per mille;

- ALIQUOTA RIDOTTA per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che le utilizzano quale abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare
8,50 per mille;
- detrazione prevista per l'abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 € 200,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE con la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19 dicembre 2019, n. 55 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote della TASI (IUC-TASI):

Aliquota 2,5 per mille:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota 0 per mille:

- Tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020, tenendo conto degli equilibri di bilancio, nella stessa misura già fissata per l'anno 2020 con le deliberazioni consiliari 77 e 78 del 19 dicembre 2019 per le aliquote dell'IMU e della TASI facenti parte dell'imposta unica comunale (IUC), e come di seguito riportato:

- ALIQUOTA BASE
10,60 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE
4,00 per mille;
- ALIQUOTA RIDOTTA per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che le utilizzano quale abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare
8,50 per mille;
- detrazione prevista per l'abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 € 200,00;
- ALIQUOTA per Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
2,5 per mille;
- ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994
0 per mille;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi, ovvero dal 31/01/2020 al 31/07/2020 e tutti i DPCM e direttive regionali conseguenti con i quali state adottate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure fino ad ora adottate, sia a livello nazionale che a livello locale, per far fronte all'emergenza sanitaria stessa e alla conseguente crisi economica;

CONSIDERATO CHE gran parte delle attività sta attraversando un periodo di notevole difficoltà economica dovuta anche a chiusure obbligate e alla difficile ripartenza non solo delle stesse attività ma anche degli studi, associazioni e sindacati che devono supportare i contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti fiscali;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 775, della L. 160/2019 nel periodo in cui dispone che "resta salva la facoltà del Comune di deliberare con proprio regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale"
- L'art. 50, comma 1, della L. 446/1997 che prevede che l'Ente nell'esercizio della propria potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possa prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, prevedendo anche la possibilità di ridurre le sanzioni;

PRESO ATTO che il versamento della rata di acconto IMU 2020 è fissata dall'art. 1 comma 762, della L. 160/2019 al prossimo 16 giugno e che è tuttora controverso il problema dell'eventuale differimento della sua scadenza, coinvolgendo anche la eventuale quota Statale sulla quale il MEF ha più volte espresso parere negativo;

PRESO COMUNQUE ATTO che l'art. 1, comma 744 della citata L. 160/2019, nel disciplinare la quota Statale dell'IMU prevede che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

RITENUTO CHE:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che prevedono, specificatamente per l'imposta di cui al presente atto, che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*;

PRESO ATTO ALTRESI' che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, all'art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2020-2022;

Su conforme proposta del Settore Finanziario;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs. n.267/2000;

Il Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all'ordine del giorno procede alla sua illustrazione informando il consesso della presenza nella seduta tramite la piattaforma Zoom del responsabile del settore finanziario che illustrerà nel dettaglio il documento .

Gli interventi vengono succintamente riportati.

Sindaco Cangini Enrico: come sapete la scadenza dell'IMU è il 16 giugno ma attraverso una autocertificazione chi ha avuto difficoltà causate da questa emergenza sanitaria può pagare fino al 30 settembre senza incorrere in sanzioni.

Responsabile del Settore Finanziario Bernabini dottoressa Annalisa: procedo dando lettura dell'elaborato predisposto che per motivi tecnici non è stato possibile inserire nella piattaforma zoom **allegato A)**

Consigliere Bravaccini Francesco minoranza gruppo "SiAmo Sarsina": chiedo quali sono le casistiche per rientrare nell'autocertificazione ,credo che oltre alle categorie che non hanno lavorato nel momento di crisi ci sia da considerare anche chi non ha ancora percepito al cassa integrazione.

Sindaco Cangini Enrico: su questa partita avremmo modo di confrontarci con il comune di Mercato Saraceno anche perché abbiamo gli stessi CAF. Nei prossimi giorni l'ufficio procederà a compilare un elenco di casistiche tra le quali ci saranno anche quelle che tu hai ricordato.

Si procede alla votazione per appello nominale . Si da atto che tutti i partecipanti sono collegati telematicamente tramite la piattaforma Zoom telematica che permette il riconoscimento facciale e/o vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze.

La votazione ha dato il seguente risultato: **Votazione unanime favorevole palese**

DELIBERA

1. DI FISSARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020:

- ALIQUOTA BASE **10,60 per mille**

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE **4,00 per mille**;
- ALIQUOTA RIDOTTA per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che le utilizzano quale abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare **8,50 per mille**;
- detrazione prevista per l'abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 **€ 200,00**;
- ALIQUOTA per Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **2,5 per mille**;
- ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994 **0 per mille**;

2. DI NON DIFFERIRE la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

3. DI DISPORRE la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune che si allega a fascicolo del presente atto;

4. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito,

Procede alla votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione per appello nominale con le stesse sopra dette modalità .

La votazione ha dato il seguente risultato: Votazione unanime favorevole palese.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

BERNABINI ANNALISA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

BERNABINI ANNALISA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ENRICO CANGINI

GIANCARLA GIOVACCHINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 05/06/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 05/06/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 27/05/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIANCARLA GIOVACCHINI
